

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LARA MODICA

Seduta del 25/02/2025

FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 13/03/2017 e anticipatamente estinto in corrispondenza della cinquantaquattresima rata, il ricorrente chiede all'ABF di condannare l'intermediario ex art. 125-sexies TUB al pagamento di € 1.760,88 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo.

L'intermediario eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società procuratrice che ha presentato il ricorso per ottenere il rimborso dell'intero credito derivante dalla anticipata estinzione, essendo però cessionaria del 50% del credito medesimo, con conseguente *"incertezza in relazione alla titolarità del credito"*.

Lamenta poi, sempre in via preliminare, la illegittimità della attività svolta dalla procuratrice per violazione del combinato disposto dall'art. 106 del D.lgs. 385/1993 e dell'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto MEF del 02/04/2015, n. 53 nonché per violazione dell'art. 115 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a norma del quale le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggetti alla licenza del questore (della quale la società procuratrice è priva).

Nel merito, l'intermediario segnala di avere già rimborsato alla ricorrente tutti gli oneri dovuti. In particolare, le provvigioni all'intermediario del credito, ampiamente descritte come riferite ad attività del tutto prodromiche alla sottoscrizione del contratto, sono state fatturate dall'intermediario non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e

debitamente pagate dalla banca all'intermediario del credito; le commissioni di istruttoria vengono indicate quale tipico esempio di costi non rimborsabili proprio perché remunerative di prestazioni *up front*, quali sono tutte quelle dettagliate nella descrizione contrattuale. Risulta tuttora vigente nel nostro ordinamento l'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR 180/1950, in base al quale nella materia dei finanziamenti con cessione del quinto vale ancora la distinzione tra oneri *up front* e *recurring* e l'esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito.

Chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato nel merito.

Il cliente replica, in merito alla eccepita inammissibilità del ricorso, di aver contattato "alcune segreterie telefoniche" dell'ABF, le quali avevano comunicato l'impossibilità di procedere con un doppio ricorso riguardante la medesima contestazione (ovvero la mancata restituzione di parte degli oneri contrattuali, che la banca ha trattenuto in sede di estinzione anticipata) e avevano suggerito la strada intrapresa come l'unica possibile; inoltre, la cessione di credito che contesta la banca è solo una modalità di pagamento del *quantum* che sarà eventualmente riconosciuto dall'ABF che non può viziare il ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB.

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva, formulata dall'intermediario con riferimento alla società procuratrice che assiste il ricorrente, non coglie in alcun modo nel segno.

È il cliente, infatti, l'unico legittimato attivo a ricorrere all'ABF, che tale rimane anche in presenza di un procuratore che agisce in suo conto e ne spende il nome.

L'eventuale cessione di una parte del credito derivante dalla anticipata estinzione pone semmai un problema di legittimazione del cliente medesimo, il quale potrà agire solo per il rimborso del credito residuo di cui è ancora titolare. Al riguardo, è versata in atti copia del contratto di cessione di parte del credito (nella misura del 50%) "reveniente dalle somme dovute da parte del debitore ceduto a titolo di rimborso/ripetizione di indebito" (art. 1, Oggetto) ricevuta dalla banca il 16/07/2024.

Ancorché la domanda del ricorrente sia volta a ottenere il pagamento della intera somma spettante in conseguenza della anticipata estinzione, è evidente che al cliente potrà essere riconosciuta al più una somma corrispondente al credito non ceduto.

Come chiarito di recente dal Collegio di Coordinamento, la cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, "produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che - non essendo il cessionario 'cliente' dell'intermediario - la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli" (decisione n. 277 del 13/01/2025).

Del pari priva di fondamento l'eccezione ancorata alla presunta violazione dell'art. 106 TUB e dell'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza: il richiamo a tali norme è del tutto inconferente dal momento che il ruolo svolto dalla procuratrice - che in

ogni caso, come detto, non agisce in proprio - non è sovrapponibile all'attività di concessione di finanziamenti o alle altre attività elencate all'art. 106 né a quella di *"recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi"*, propria di agenzie d'affari "specializzate".

Trascorrendo al merito della vicenda, il contratto è stato concluso l'11/09/2019.

Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11/10/2024) reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25/07/2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125-sexies TUB come interpretato dalla sentenza cosiddetta *Lexitor* (CGE, 11/09/2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingua *ante tempus* il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all'art. 27 del DL 10/08/2023, n. 104, convertito in L. 09/10/2023, n. 136).

Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, per i costi *recurring* sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cosiddetta curva degli interessi).

Dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto è stato anticipatamente estinto al 31/10/2021, in corrispondenza della rata n. 54 sulle 120 rate complessive.

Posto che sono da qualificarsi come *up front* sia le *"provvigioni all'intermediario del credito"* sia le *"commissioni di istruttoria"* siccome volte a remunerare attività circoscritte alla fase preliminare, e considerato che non c'è evidenza di rimborsi successi all'estinzione del prestito, il Collegio ritiene che il credito derivante dalla estinzione anticipata del finanziamento possa quantificarsi nella misura di seguito rappresentata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.754,87	TAN	5,68%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	260,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,00%
Data di inizio del prestito	01/05/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	32,96%

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di istruttoria (voce A)			300,00	Upfront	32,96%	98,87	0,00	98,87	
Provvigioni all'intermediario del credito (voce B)			2.901,60	Upfront	32,96%	956,25	0,00	956,25	
			Totale 3.201,60						1.055,12

L'importo risultante in tabella è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€1.760,88) che ha applicato il criterio del *pro rata temporis* alle due voci di costo chieste a rimborso.

Avendo il ricorrente ceduto il 50% del proprio credito, la domanda, per le ragioni prima enunciate, può essere accolta soltanto per il residuo 50% e dunque per la somma di € 527,56, da arrotondare a € 528,00.

Dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali, oggetto di puntuale domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 528,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA